

Regione Puglia
Disegno di Legge n. 147 del 04/08/2016
Schema di Disegno di Legge (vedi Allegato)

Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia

Osservazioni e Riflessioni sul Disegno di Legge

A cura Pietro Perrino

Il Disegno di Legge (DDL) dovrebbe essere incentrato sul CoDiRO e non sulla batteriosi, per il semplice motivo che la patologia in questione non è una batteriosi, ma il disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO). Pertanto il titolo dovrebbe essere Gestione del CoDiRO e non della *Xylella*.

Articolo 1
Finalità

Non è l'organismo nocivo (*Xylella fastidiosa*) il nemico, ma una patologia più complessa, chiamata appunto *Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo* (CoDiRO) ed in particolare i fattori ambientali. Batterio e patologia sono conseguenze della vulnerabilità delle piante e non le cause.

Articolo 2
Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

Gli autori del DDL chiedono con toni forti il coinvolgimento della popolazione nel denunciare la presenza del batterio, ma non nelle strategie e decisioni per combatterlo o controllarlo. Ciò dimostra il baratro che è stato creato tra governo e governati, tra ricercatori e volgo, tra scienza e natura.

Articolo 3
Definizione della zona delimitata

Comma 2, lettera a). Non è chiaro. La zona infetta va definita meglio da un punto di vista geografico. La zona infetta è un'area discontinua che unisce luoghi con piante infette e non infette, ma che possono essere contagiate. Nel qual caso non si può parlare di zona, ma di più zone.

Articolo 4
Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all'organismo specificato

L'organismo specificato è il batterio. Non sono le piante ad essere suscettibili, ma le aree o i luoghi o gli uliveti o gli ecosistemi. Pertanto, quello che bisogna fare è monitorare le condizioni ambientali. In altre parole, il CoDiRO è un indicatore delle condizioni ambientali del territorio interessato. La patologia non c'è dove le condizioni ambientali sono sfavorevoli allo sviluppo dei patogeni e quindi della *Xylella*. Ciò è confermato dal fatto che la varietà Leccino, ritenuta dai ricercatori tollerante, in pratica si osserva che in alcuni luoghi è più tollerante della varietà Ogliarola, ma in altri luoghi sembra essere ugualmente vulnerabile.

Comma 2. Bisogna acquisire soprattutto gli elementi che fanno capire perché le piante si ammalano di CoDiRO.

Comma 3. Le indagini dovrebbero essere condotte insieme al proprietario o al conduttore dell'uliveto, perché molto spesso la gente che vive con le piante e con il territorio è a conoscenza di elementi che non sono registrati da alcun ente e che nemmeno gli esperti conoscono.

Comma 4. Il monitoraggio dovrebbe includere anche aree campione fuori dal Salento e fuori dalla Puglia. Ciò per essere certi che il batterio sia presente solo nel Salento. Sono in molti, ivi compresi alcuni scienziati illustri, a ritenere che il batterio è presente anche fuori dalla Puglia.

Comma 6. Una volta trovato il batterio nei vettori di un'area, prima di procedere al campionamento di tutte le piante bisogna valutare se da un punto di vista ambientale la zona è suscettibile al CoDiRO. Campionare serve solo a sapere se c'è o no il vettore o se c'è o no il batterio, ma non serve a guarire le piante o a prevenire il CoDiRO.

Articolo 5 Misure di eradicazione

Quanto riportato in quest'articolo dimostra che non è cambiato nulla rispetto alle precedenti misure. Prima di applicare l'art. 5 e i suoi sei commi, bisogna capire se il territorio è vulnerabile al CoDiRO. Pertanto, le misure devono riguardare il risanamento dell'ambiente ed assegnare a questo la prima priorità. Abbattere le piante d'ulivo infette, con o senza sintomi, è una follia. Le piante possono essere curate e guarite.

Articolo 6 Misure di contenimento

Valgono le stesse osservazioni fatte per l'articolo 5.

Articolo 7 Ulteriori disposizioni per il contenimento e l'eradicazione del batterio

Comma 3. Il divieto ad usufruire di finanziamenti senza alcuna spiegazione non ha mai prodotto nulla di buono e comunque non è efficace, anche perché ha l'effetto di non educare, ma di indispettire gli agricoltori. Bisognerebbe capire perché non si ottempera alle prescrizioni. Ci saranno dei motivi che bisogna capire prima di punire gli agricoltori. La Task Force ha più volte suggerito di applicare le norme, se giuste, con l'aiuto di tecnici locali seri e onesti. Ciò anche perché spesso le norme o le prescrizioni sono scritte in maniera incomprensibile.

Articolo 8

Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette

Comma 1. ripristinare il potenziale economico non significa ripristinare il paesaggio. Il comma è subdolo. È fumo negli occhi.

Comma 4. La suscettibilità o resistenza/tolleranza alla patologia dipende sempre da fattori ambientali. La sostituzione di varietà suscettibili con varietà resistenti/tolleranti è una follia, in quanto si porta il paesaggio verso la monocultura e peggio ancora verso un'unica varietà. La riduzione di biodiversità negli uliveti è sinonimo di vulnerabilità alle patologie. Non è una teoria, ma si tratta di conoscenze acquisite con la sperimentazione di numerosi gruppi di ricerca internazionali. D'altro canto, la lezione che abbiamo o avremmo dovuto imparare attraverso la Rivoluzione Verde, iniziata negli anni Quaranta, ci dice di non puntare sulla monocultura e unica varietà. A parte ciò, la sostituzione, su vasta scala, di varietà suscettibili con varietà resistenti/tolleranti, puzza di eugenetica e/o di nazismo.

Comma 5. Prima bisogna eliminare le cause della patologia e poi disegnare il futuro del territorio. Sostituire gli uliveti con altre coltivazioni arboree, senza eliminare i fattori che hanno impedito alle piante d'ulivo di prosperare non è una buona idea. Il principio deve essere quello di eliminare le cause del problema. E la causa non è la pianta d'ulivo.

Comma 6. E qui che si voleva arrivare: sostituire l'ulivo con la vite. Si tratta di una scelta dettata da motivi economici e non ambientali e paesaggistici. L'economia è importante, ma solo per le imprese, non per la popolazione. Un arricchimento delle imprese non significa un arricchimento di tutta la popolazione. Anzi, l'esperienza suggerisce il contrario. Nelle scelte, deve avere priorità l'ambiente e la salute e dopo l'economia, soprattutto quando l'economia è nelle mani di pochi. I danni arrecati da pochi li paghiamo tutti, mentre le entrate economiche sono per pochi.

Comma 7. Rispetto delle risorse naturali ed economia circolare. E' il comma più sensato che abbia letto finora. Peccato che fa a pugni con la parte restante del DDL.

Comma 8. L'isolamento delle piante monumentali dal contesto territoriale è teoria, per cui la deroga per le sole piante monumentali è pura fantasia. Gli alberi monumentali e tutte le piante d'ulivo con il CoDiRO possono essere curate o guarite. Non è una teoria è un percorso già tracciato. Bisognerebbe indagare sui motivi perché alcuni alberi monumentali sono morti.

Comma 9. È stato già detto che l'innesto generalizzato con varietà tolleranti su varietà suscettibili è una follia. L'alternativa più savia è ripristinare buone pratiche agronomiche e risanare l'ambiente.

Comma 10. C'è da ribadire che l'isolamento di piante monumentali in deroga alla norma dell'abbattimento non serve. Se si ripristinano le buone pratiche agronomiche vettori e batterio saranno ostacolati da piante ed ecosistemi che riusciranno a sviluppare meccanismi di difesa tali da tenere sotto controllo i patogeni, inclusa la *Xylella*.

Articolo 9

Ricerca scientifica

In quest'articolo, l'enfasi maggiore è sempre sul batterio. Lo sviluppo del batterio è la conseguenza di un ambiente inquinato e di un suolo sterile. Pertanto, la maggiore enfasi deve essere posta sul miglioramento dell'ambiente se si vuole limitare lo sviluppo dei patogeni, inclusa la *Xylella*.

Articolo 10

Spostamento delle piante specificate all'interno della regione Puglia

Cosa sono le “piante specificate”? Sono le piante potenzialmente ospiti. Ma a tal proposito si legga cosa scrive l’Università del Salento:

“Mentre appare ovvio il significato di "pianta ospite", non altrettanto chiaro è il significato di "pianta specificata", così come enunciato nella decisione 2015/789 del 18.05. Alcune, come il genere Quercus, sono misteriosamente "migrate" dall'elenco delle piante ospiti a quello delle "piante specificate". E' stato svolto su queste "piante specificate" uno studio sufficientemente significativo che ne individui un impatto negativo? Ha senso bloccarne il movimento all'interno di un'area già contaminata? Si tenga conto che si tratta di un pezzo importante del comparto vivaistico salentino, ma soprattutto di un pezzo rilevantissimo del paesaggio e della biodiversità naturale ed agraria del Salento, che rischia di scomparire insieme agli oliveti.

L'Articolo 1 della decisione UE 2015/789 del 18 maggio 2015 Definisce:

“Piante specificate”: tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato I della decisione stessa.

*A causa della notevole incertezza relativa alla gamma delle piante ospiti suscettibili al ceppo pugliese (11 specie e 2 generi attualmente disciplinati), le misure d'emergenza dell'UE stabiliscono requisiti rigorosi per il movimento nelle e fuori dalle aree colpite per quanto concerne un lungo elenco di "piante specificate" consistenti di 160 specie e 27 generi di piante per piantagione, eccettuate le sementi, compresi la vite e le piante di agrumi. Tali piante sono infettabili da uno o più ceppi di *Xylella fastidiosa* e per tale motivo sono precauzionalmente considerate piante ospiti anche del ceppo pugliese del batterio.*

*Sulle piante "specificate" non esistono studi sufficienti a stabilire una comprovata suscettibilità al batterio *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ceppo CoDiRO.*

*In base al principio di precauzione, ha senso bloccare la loro movimentazione fino a quando non esisteranno delle evidenze certe che il batterio *Xylella fastidiosa* subspecie pauca ceppo CoDiRO non è in grado di utilizzare tali piante in alcuna fase del suo ciclo vitale ma certamente la Regione Puglia dovrebbe commissionare una ricerca specifica in modo da far uscire al più presto da tale lista le specie allevate nei nostri vivai.”*

Gli autori del DDL sono ligi alla decisione della Commissione e della Corte di giustizia europea (vedi sentenza del 9 giugno 2016). Quanto suggerito dalla maggior parte dei componenti della Task Force sulla *Xylella* è stato finora ignorato.

Articolo 11

Agenzia Regionale per l'innovazione in Agricoltura (ARIA)

La creazione di un'agenzia come ARIA significa assumere altro personale? Se è così si rischia di aumentare la burocrazia ed il personale dipendente della Regione Puglia. La Task Force sulla *Xylella* ha suggerito la creazione di un Comitato multidisciplinare per assegnare fondi alla ricerca, valutare i progetti di ricerca ed i piani di gestione. Ovviamente, nel Comitato ci dovrebbero essere soggetti senza conflitti d'interessi.

Conclusioni

Il DDL è solo un punto di partenza? Se è così può essere perfezionato e soprattutto di essere integrato con i suggerimenti forniti dalla Task Force sulla *Xylella* (TF), voluta da Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), nel corso delle quattro riunioni, coordinate e moderate dallo stesso Emiliano e

da Gianluca Nardone (Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente).

La maggior parte dei suggerimenti della TF riguarda il ripristino di buone pratiche agronomiche e il risanamento degli ecosistemi, basate sulla constatazione che le vere cause del CoDiRO sono di ordine ambientale, quelle che rendono le piante vulnerabili ai patogeni. La *Xylella fastidiosa* si è diffusa di più dove i fattori ambientali hanno indebolito le piante d'ulivo o di altri ospiti del patogeno.

L'attuale DDL, n. 147, del 4 agosto 2016, dà molta importanza al batterio e non all'ecosistema. Risanando gli ecosistemi le piante d'ulivo aumentano le loro capacità di difendersi dai patogeni ed altre avversità.

Le piante d'ulivo passerebbero da fonte di inoculo a veri e propri cimiteri del batterio. Speriamo che i suggerimenti della maggior parte dei componenti della TF non restino inascoltati, anche perché l'occasione è propizia per migliorare le condizioni ambientali e di salute dell'uomo e degli animali della Puglia.

La TF ha evidenziato, più volte, l'importanza della conservazione della biodiversità della Regione. Obiettivo che si può raggiungere pagando (non incentivando) gli agricoltori affinché possano garantire una migliore gestione degli uliveti, che non producono solo olive ed olio, ma che regalano un clima migliore a tutta la popolazione, inclusa quella che non possiede ulivi. Per questi motivi, gli agricoltori vanno premiati e non puniti o sanzionati.

Bari, settembre 2016

Segue Allegato DDL

Disegno di Legge N. **147** del 04/08/2016

Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione puglia.

Articolo 1

Finalità

1. La presente Legge Regionale attua le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (di seguito organismo specificato) ed individua la strategia della Regione Puglia ai fini di tutelare l'ambiente, il territorio e l'economia delle aree colpite.

Articolo 2

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale e fornisce tutte le informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica.
2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e ne dà immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

Articolo 3

Definizione della zona delimitata

1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, il Servizio fitosanitario regionale definisce senza indugio una zona delimitata in conformità al successivo comma 2 (di seguito "zona delimitata").
2. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.
 - a) La zona infetta comprende tutte le piante che risultano contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.
 - b) La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km, intorno alla zona infetta.
3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione nell'area interessata delle piante specificate di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 789/2015 (di seguito piante specificate).
4. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.
5. Se, in base al piano di monitoraggio di cui all'articolo 4 in una parte della zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona.

Articolo 4

Ispezioni e monitoraggio sul territorio regionale relative all'organismo specificato

1. Il Servizio fitosanitario regionale effettua costantemente indagini ufficiali sulle piante specificate, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, sulla base di uno specifico piano annuale di monitoraggio regionale.
2. Le indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate o di piante ospiti.

dell'organismo specificato definite ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 789/2015 (di seguito pianta ospiti), nonché di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

3. Il piano di monitoraggio di cui al comma 1 è attuato attraverso indagini ufficiali condotte da istruttori/agenti fitosanitari anche in assenza del proprietario/conduttore secondo linee guida adottate dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il monitoraggio consiste in esami visivi e nel prelievo di campioni per le relative analisi, effettuati nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. I campioni sono analizzati esclusivamente presso laboratori autorizzati dal Servizio Fitosanitario regionale.
4. Nell'ambito del piano di monitoraggio regionale di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale conduce al momento opportuno ispezioni annuali nelle seguenti zone:
 - a. zona cuscinetto;
 - b. zona infetta, entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto.La zona da ispezionare è suddivisa in una griglia con aree di 100 m x 100 m. La presenza dell'organismo specificato è controllata in ciascuna di tali maglie.
5. Nelle aree indenni, le indagini di cui al comma 1 devono concentrarsi in aree considerate a maggiore rischio di introduzione dell'organismo specificato, quali ad esempio:
 - a) aree con sintomi di deperimento degli impianti di piante specificate;
 - b) vie di comunicazione su cui insistono piante specificate per alberature stradali;
 - c) aree in cui è svolta attività di produzione e commercio concernente le piante specificate;
 - d) aree non coltivate o abbandonate, aree parco o simili, aree turistiche.
6. Nella zona cuscinetto e nell'area indenne si effettua anche il monitoraggio degli insetti vettori e potenziali vettori. Campioni di insetti vettori accertati o potenziali, al fine di rilevare la presenza del batterio nel territorio, saranno sottoposti a test analitici al fine di rilevare anticipatamente la presenza dell'organismo specificato nel territorio. Nel caso in cui dalle analisi risulta la presenza di insetti che hanno acquisito il batterio, si procede al campionamento di tutte le piante specificate presenti sul luogo di ritrovamento.
7. Il Servizio fitosanitario regionale comunica mensilmente al Servizio fitosanitario centrale i risultati delle indagini di cui al precedente comma 1, al fine di confermare lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza, secondo le modalità indicate, fornendo almeno i seguenti elementi:
 - a) numero, tipologia di siti ispezionati e loro coordinate geografiche;
 - b) numero di campioni analizzati, la specie ed i relativi risultati;
 - c) mappa del territorio sottoposto a monitoraggio.

Articolo 5

Misure di eradicazione

1. Il Servizio fitosanitario regionale, che ha stabilito la zona delimitata di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), dispone in tale zona le misure di cui ai commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone e controlla la rimozione immediata della pianta risultata infetta dall'organismo specificato agli esami di laboratorio.
3. Immediatamente dopo aver individuato una pianta infetta, il Servizio fitosanitario regionale dispone il campionamento e l'analisi delle piante specificate nel raggio di 100 metri. Nel caso di piante erbacee e

arbustive ospiti di *xylella*, è possibile prevedere l'immediata rimozione della pianta nel raggio di 100 metri.

4. Nel raggio di 100 metri dalla pianta infetta si dispone l'attuazione delle operazioni necessarie alla lotta al vettore che, in relazione al ciclo dell'insetto, possono consistere in sfalcio/tritazione di tutte le piante erbacee, lavorazione superficiale del terreno, ovvero trattamenti insetticidi con i prodotti fitosanitari previsti nel *Disciplinare regionale di difesa integrato*.
5. Per evitare che, nella molla dell'esecuzione di quanto previsto nel precedente comma 4, al fine di evitare la diffusione del batterio, l'area contenuta nel raggio di 100 m dalla pianta infetta verrà isolato dal contesto esterno con protezioni meccaniche quali incappucciamento degli alberi ovvero recinzioni elettriche con rete di altezza adeguata. La protezione sarà accompagnata da idonea potatura e dalle operazioni necessarie per la lotta al vettore conosciuto e potenziali; sfalcio di tutte le essenze erbacee, lavorazione del terreno dopo lo sfalcio, trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari previsti nel *Disciplinare regionale di difesa integrato*.
6. Il Servizio fitosanitario regionale adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, applicando un approccio integrato, secondo i principi stabiliti nella norma ISPm n. 14.

Articolo 6

Misure di contenimento

1. In deroga all'articolo 5, solo nelle zone infette di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Servizio fitosanitario regionale applica misure di contenimento, come indicato nei commi successivi.
2. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante che sono risultate infette dall'organismo specificato se si trovano in una delle seguenti ubicazioni:
 - a) in prossimità dei siti di cui all'articolo 10, comma 3;
 - b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;
 - c) entro una distanza di 20 km dal confine della zona infetta con la zona indenne.

Articolo 7

Ulteriori disposizioni per il contenimento e l'eradicazione del batterio

1. Il Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione in situ o la rimozione ed il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui ai precedenti articoli 5 e 6 in un luogo vicino designato a tal fine all'interno dell'area infetta.
2. Il Servizio fitosanitario regionale prescrive le pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoli vettori e provvede a fornire adeguata comunicazione per assicurare la massima diffusione degli interventi previsti per il contenimento della batteriosi nelle aree infette.
3. Ai soggetti che non ottemperano alle prescrizioni di cui alla presente legge non possono essere concessi benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, e si impone il divieto di partecipare a gare di appalto o a bandi per l'erogazione di fondi comunitari, nazionali e regionali promossi da parte della Regione Puglia.
4. Il Servizio fitosanitario regionale sensibilizza il pubblico in merito alla minaccia costituita dall'organismo specificato, nonché in merito alle misure adottate per impedire l'introduzione e la diffusione sul territorio regionale e dispone l'installazione di una segnaletica stradale che identifica i confini della zona delimitata.

Articolo 8

Tutela del patrimonio paesaggistico e ripristino dell'equilibrio economico nelle zone infette

1. La Regione Puglia tutela il proprio patrimonio paesaggistico e sostiene il ripristino del potenziale economico delle zone danneggiate.
2. La Regione Puglia, di concerto con il Governo nazionale, opera affinché i proprietari e i conduttori delle aree delimitate possano beneficiare di contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge regionale.
3. Le imprese agricole e le aziende vivaiettistiche agricole hanno diritto ad accedere nel più breve tempo al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04, per ottenere compensazione per il mancato reddito quando i danni subiti per effetto della batteriosi supera il 30% della produzione lorda vendibile aziendale.
4. Al fine di favorire la ripresa della stabilità reddituale del settore agricolo danneggiato, si promuove la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi. A tal fine il Servizio fitosanitario regionale, su istanza di parte, può autorizzare la sostituzione delle piante infette rimosse con coltivar della stessa specie per le quali è stata dimostrata scientificamente maggiore resistenza all'organismo specifico. L'impianto in piante ospiti è sempre vietato nella zone di contenimento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori.
5. Ove non possibile, la ricostituzione del patrimonio produttivo danneggiato avverrà con specie o culture arboree alternative all'olivo. In particolare, si promuove la realizzazione di piani forestali basati su principi dell'ingegneria naturalistica e di ecologia del paesaggio finalizzati a garantire la difesa idrogeologica del territorio e favore di tecniche di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e di ammoniaca e incrementano il sequestro del carbonio.
6. In attuazione a quanto disposto nel comma 5, alle imprese agricole operanti nell'area infetta si conferisce priorità nell'assegnazione del 50% delle nuove autorizzazioni per gli impianti viticoli previste dal Regolamento UE n. 1308/2013.
7. Per sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari di qualità e rispettose dell'ambiente e delle risorse naturali, nelle zone infette si promuove l'applicazione dei principi dell'economia circolare mediante:
 - a. il sostegno all'agricoltura biologica, anche attraverso la ricerca di principi attivi validi e autorizzati contro il vettore;
 - b. la priorità nella programmazione regionale di infrastrutture per il riuso delle acque reflue collegandole con il contenimento dell'eccessivo utilizzo dell'acqua di falda;
 - c. la promozione di iniziative finalizzate al riequilibrio della sostanza organica nel terreno, in particolare, incentivando l'utilizzo di ammendanti derivanti da rifiuti organici di origine agricola o dalla frazione organica del rifiuto solido urbano;
 - d. la priorità nelle misure di tutela e valorizzazione della biodiversità.
8. Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nel presente provvedimento, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 14/2007 bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto.
9. La vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni che la ricerca scientifica saprà proporre quali, ad esempio, l'innesto di varietà tolleranti.
10. Per prevenire l'infezione degli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto, la Regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi monumentali dal contesto



ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura soprattutto delle aree abbandonate.

11. Nelle aree infette si promuove la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio.

Articolo 9

Ricerca scientifica

- È fatto divieto a chiunque di detenere o movimentare materiale vivo di *Xylella fastidiosa* o ogni materiale infetto da essa e che possa costituire fonte d'inoculo o diffusione dell'organismo specificato.
 - In deroga a quanto previsto dal comma 1, le Istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio Risanamento regionale e devono tempestivamente comunicarne i risultati allo stesso Servizio, prima di dare diffusione pubblica.
 - La Regione Puglia sostiene la ricerca e promuove l'Istituzione nella area infetta di un laboratorio diffuso a cielo aperto che possa consentire la più ampia sperimentazione da parte delle Istituzioni scientifiche interessate e l'opportuno coinvolgimento delle imprese agricole coinvolte, attraverso:
 - la messa a disposizione di adeguate risorse per finanziare progetti di ricerca e borse di studio;
 - la costituzione sul territorio di strutture e attrezzature ad uso collettivo per accogliere adeguatamente ed ospitare ricerche interessati a studiare il fenomeno e i suoi impatti sul paesaggio, sull'ambiente e sull'economia dei territori colpiti;
 - la promozione di accordi ufficiali tra le Istituzioni scientifiche regionali e non con la finalità di favorire cicli di dottorato di ricerca sul batterio *Xylella fastidiosa* o altre modalità di interazione scientifica.

Articolo 10

Spostamento delle piante specificate all'interno della Regione Puglia

- Il presente articolo si applica alle piante specificate, escluse le piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro.
 - È vietato lo spostamento, all'esterno della zona delimitata e dalla zona infetta verso la rispettiva zona cuscino, di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale nella zona delimitata stabilita ai sensi dell'articolo 3.
 - In deroga al comma 2, gli spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - è registrato in conformità alla direttiva 92/90/CEE;
 - è autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
 - è dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
 - è interamente circondato da una rete di protezione alta almeno 4 m con previsione di punti di ingresso e di uscita appositamente definiti per impedire l'ingresso degli insetti vettori;
 - è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se del caso, la rimozione delle piante;

- f) è sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
 - g) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate né sintomi dell'organismo specificato né suoi vettori sono stati riscontrati nel sito o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
 - h) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati sintomi dell'organismo specificato nella zona di cui alla lettera d) o, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato;
 - i) Campioni rappresentativi di ogni specie delle piante specificate provenienti da ogni sito sono sottoposti a controlli annuali, al momento più opportuno, e l'assenza dell'organismo specificato è confermata sulla base di analisi effettuate in conformità con i metodi di prova convalidati a livello internazionale.
4. Le piante specificate che sono spostate attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportate in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori.
5. I siti di produzione in area delimitata possono produrre le piante specificate ad eccezione delle piante ospiti, in deroga al comma 2, lettera c), solo se destinate esclusivamente alla zona infetta. Tali produzioni devono essere distinte dalle piante specificate destinate alle aree cuscinetto e indenni e prodotte secondo quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 12

Agenzia Regionale per l'Innovazione in Agricoltura (ARIA)

1. Si affida alla Giunta Regionale il compito di proporre entro 40 giorni l'istituzione dell'Agenzia Regionale per l'innovazione in Agricoltura, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione Puglia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale.
2. L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della caccia e della pesca. In particolare, opera nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione di attività e servizi a connivenza non economica finalizzati alle seguenti funzioni:
 - a. promozione della ricerca applicata e della sperimentazione nonché diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto al fine di migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi;
 - b. promozione delle attività di ricerca, sperimentazione e tutela dell'ambiente dedicate al settore ittico, sia nelle acque interne che nelle acque marine e salmastre;
 - c. valorizzazione della qualità delle produzioni locali regolamentate (DOP-IGP-BIO), con il supporto alla gestione del regime di qualità "prodotti di qualità" garantito dalla regione Puglia e delle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
 - d. sostegno alla diversificazione delle attività delle imprese agricole, in particolare alle funzioni di promozione, controllo e vigilanza sul sistema agrituristico e delle masserie didattiche regionali;
 - e. salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico;
 - f. raccordo con i portatori di interesse territoriali al fine di rilevare il fabbisogno formativo degli operatori;
 - g. gestione del servizio integrato agrometeorologico della Regione Puglia a supporto dell'attuazione del Piano di Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci;



- h. gestione dell'Osservatorio Faunistico;
 - i. attuazione di progetti comunitari, statali, interregionali e regionali in materia agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.
3. L'Agenzia opera a supporto del Servizio Fitosanitario regionale per la realizzazione dei fini della presente legge. Sono assegnate all'Agenzia le seguenti ulteriori funzioni:
- a) l'attuazione di un sistema coordinato e integrato di iniziative finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella Fastidiosa* con particolare riferimento all'implementazione delle misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione;
 - b) l'attività istruttoria per il riconoscimento di eventuali contributi finanziari integrativi a fronte dei costi sostenuti per l'attuazione delle misure fitosanitarie contenute nella presente legge regionale;
 - c) l'attribuzione, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della Legge Regionale n. 24 del 11 maggio 1990, delle funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da *Xylella Fastidiosa* al fine di garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/04;
 - d) la promozione ed il monitoraggio dell'efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi nonché delle misure di ripristino dell'equilibrio ambientale delle aree infette;
 - e) le attività volte alla tutela del patrimonio paesaggistico della Regione Puglia con particolare riferimento all'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali.

